

Istituto Comprensivo - "Carinola-Falciano del Massico" Corso Umberto I°, 45 – Carinola(CE)

Tel:0823/939063-fax:0823/939542 cod.mecc. ceic88700p-sito:www.iccarinolafalciano.edu.it-e-mail:ceic88700p@istruzione.it



Agli Atti-Albo-Sito web Ai Docenti con Contratto a Tempo Determinato dell'I.C. "Carinola Falciano del Massico" di Carinola

CIRCOLARE N° 24

OGGETTO: FERIE DEL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 5, comma 8, dei decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la nota MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Prot. n° 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruite") nell'a.s. 2012/13;

VISTO l'art. 19 del CCNL 29/11/2007;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cuí si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie":

CONSIDERATO che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale

VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte del 16/07/2024, prot. 11853, avente oggetto: "ferie docenti con contratto a tempo determinato", nella quale si invitano i Dirigenti scolastici a provvedere "all'atto dell'instaurarsi del rapporto di lavoro o anche nel corso del rapporto, ad invitare/diffidare formalmente i docenti interessati a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti ...) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva";

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale Campania n° **292 del 21 maggio 2025**, avente oggetto: "Determinazione del calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2025/2026."; **DATO ATTO** che il calendario proposto dalla Regione Campana così formulato:

Le lezioni inizieranno il 15 settembre 2025 e termineranno il 6 giugno 2026 (il 30 giugno 2026 per la scuola dell'infanzia).

la normativa statale prevede le seguenti festività nazionali:

- tutte le domeniche;
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, Natale;
- il 26 dicembre, Santo Stefano;
- il 1° gennaio, Capodanno;
- il 6 gennaio, Epifania;
- il lunedì dopo Pasqua;
- il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
- il 1° maggio, Festa del Lavoro;
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
- la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica);
- c. in tal quadro, i competenti uffici regionali hanno elaborato il documento recante "calendario scolastico 2025/2026", contenente le seguenti determinazioni, condivise, nella riunione del 29 luglio 2025, con l'Ufficio Scolastico Regionale e con le Organizzazioni Sindacali di categoria:
- c.1. per tutti gli ordini e i gradi d'istruzione e per i percorsi formativi le lezioni hanno inizio lunedì 15 settembre 2025 e terminano sabato 6 giugno 2026 per la scuola primaria e secondaria e martedì 30 giugno 2026 per le scuole dell'infanzia, per un totale previsto di n. 203 giorni di lezione per la scuola primaria e secondaria, ridotto di una unità qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- c.2. oltre alle festività nazionali previste dalla normativa statale di riferimento ed alle domeniche, le attività didattiche sono altresì sospese:
- dal 23 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 per le festività Natalizie;
- dal giorno 16 al giorno 17 febbraio 2026 per le festività di Carnevale;
- dal 02 aprile al 07 aprile 2026 per le festività Pasquali;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il calendario scolastico dell'Istituto per l'a.s. 2025/2026;

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale è stato approvato il piano annuale delle attività per l'a.s. 2025/2026;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

INVITA

I docenti con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

AVVISA

I docenti con contratto <u>a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria</u>, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO **Prof.ssa Giuseppina Zannini**

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa